



# Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia

## Presidenza Nazionale

- Segreteria Tecnica -

### SITUAZIONE TECNICA E GIURIDICA RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI AVIOLANCIO DI INTERESSE MILITARE DELL'ANPdI CON PARACADUTE EMISFERICO DA VELIVOLO CIVILE.

Facendo seguito ad alcune richieste relative al punto di situazione tecnica (e giuridica), si reputa utile ripercorrere le circostanze più rilevanti occorse negli ultimi anni, per quanto già note agli addetti ai lavori:

#### CONTESTO NORMATIVO: LANCI DI INTERESSE MILITARE E LANCI DI NATURA SPORTIVA

- 1) i lanci di interesse militare dell'ANPdI con paracadute emisferico da velivolo civile sono previsti dalla normativa ancora oggi in vigore (in sintesi: D.P.R. 466 del 1988 + D.M. 467T del 1992 + Circ. 1400 del 1990/1998, quest'ultima temporaneamente sospesa dall'Autorità Militare);
- 2) a suo tempo (nel 1998, già vigente la normativa anzidetta), l'Avvocatura di Stato ha correttamente definito i lanci di interesse militare dell'ANPdI "*un terzo genere di paracadutismo*", distinto da quello militare, e da quello sportivo;
- 3) per cui, quando si parla di "tondo" da velivolo civile, occorre distinguere quello di interesse militare (appannaggio dell'ANPdI, sotto regolamentazione militare), e quello sportivo (appannaggio di Scuole certificate ENAC, sotto regolamentazione Min. Trasp./ENAC);



- 4) omettere questa fondamentale distinzione, significa confondere le fonti normative, gli ambiti applicativi, e le competenze degli enti interessati;
- 5) la separazione delle due discipline è consacrata nel D.M. 467T del 01.08.1992, il quale:
- da un lato introduce una articolata disciplina del paracadutismo sportivo, che prevede l'obbligo di utilizzo del paracadute planante (ossia il paracadute ad ala), l'obbligo di certificazione (ora a cura di ENAC) delle Scuole di paracadutismo, i programmi di addestramento finalizzati al conseguimento della licenza di paracadutista (ENAC) e dell'abilitazione di Istruttore (ENAC);
  - mentre, dall'altro lato, con la *norma finale* di cui all'art.2.7.1, riconosce la competenza del Ministero della Difesa sull'attività di aviolancio di interesse militare dell'ANPdI con paracadute vincolato a calotta emisferica da velivolo civile, riconosce che essa è disciplinata dalla Circ. 1400, ed afferma che quindi essa "è esclusa dalla disciplina del presente decreto";
- 6) testualmente, l'art.2.7.1 del D.M. 467T, nella parte che qui interessa, afferma:
- (a) L'attività aviolancistica d'interesse militare dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (ANPdI), disciplinata dalla Circolare 1400/563 del 27 marzo 1990 dello Stato Maggiore Esercito, in quanto svolta sotto il controllo del Ministero Difesa è esclusa dalla disciplina del presente decreto.***
- (b) L'attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica, per le finalità di cui al precedente comma (a), può essere effettuata dalla quota di 500 m su zone lancio con 250 m di raggio.***
- 7) l'esclusione dalla disciplina del D.M. 467T, ed il correlativo riconoscimento della competenza del Ministero della Difesa, comporta che nello svolgimento dell'attività di interesse militare con paracadute emisferico da velivolo civile, l'ANPdI non è soggetta alle previsioni tipiche che riguardano il paracadutismo sportivo; e quindi:
- non è soggetta alla norma transitoria che prevede che il paracadute emisferico possa essere utilizzato solo nei due anni successivi all'entrata in vigore del D.M. 467T, ossia fino al 1° agosto 1994;
  - non è soggetta, pertanto, all'obbligo di utilizzo del paracadute planante;
  - non è soggetta all'applicazione dei programmi di addestramento per il conseguimento della licenza ENAC di paracadutista;
  - non è soggetta ai programmi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione ENAC di istruttore di paracadutismo;
  - non è soggetta, infine, all'obbligo di certificazione ENAC delle Scuole di paracadutismo;

8) si è tentato, da parte di avversari dell'ANPdl, di sostenere l'esatto contrario di quanto risulta dalla disposizione che precede, ma tutti i provvedimenti delle autorità pronunciate sul punto hanno sempre confermato l'interpretazione favorevole all'ANPdl.

### LANCI DA VELIVOLI CIVILI

9) antagonisti all'ANPdl hanno provato allora a sostenere che il DM 467T non contemplerebbe l'uso dei velivoli civili da parte del sodalizio (addirittura è stato anche sostenuto che l'ANPdl dovrebbe servirsi di velivoli di Stato): si tratta tuttavia, anche in questo caso, di interpretazioni molto personali che non sono mai state accolte nei vari provvedimenti delle autorità pronunciate sul tema;

10) l'uso dei velivoli civili, viceversa, è contemplato eccome dal DM 467T, come dimostrato dalle seguenti ragioni:

- **in primo luogo**, il D.M. 467T promana dal Ministero dei Trasporti, che si occupa di velivoli civili e non certo di velivoli militari; dunque, la disciplina ivi contenuta con riguardo ai lanci di interesse militare dell'ANPdl, riguarda sicuramente i velivoli civili;
- **in secondo luogo**, il D.M. 467T, nel fissare in 500 metri la quota di lancio per l'attività di interesse militare dell'ANPdl con paracadute emisferico, si riferisce sicuramente ai velivoli civili in quanto la quota di lancio dai velivoli militari (che è inferiore), è decisa esclusivamente dall'Autorità Militare;
- **in terzo luogo**, la fissazione della quota di lancio di 500 m per i lanci con paracadute emisferico di interesse militare dell'ANPdl, si riferisce sicuramente ai velivoli civili in quanto esprime l'esigenza di differenziare, per i medesimi velivoli civili, la quota da rispettare quando invece si utilizza il paracadute planante (750 m);
- **in quarto luogo**, il D.M. 467T afferma testualmente che l'attività di interesse militare dell'ANPdl con paracadute emisferico è regolamentata dalla Circ. 1400, pubblicazione militare che in varie parti prevede espressamente l'utilizzo dei velivoli civili; è chiaro, quindi, che se il Ministero dei Trasporti nel testo di un proprio decreto ministeriale richiama la disciplina della Circ. 1400, è perché ne conosce e ne approva il contenuto; ad esempio, nell'edizione del 1998, la Circ. 1400 afferma che "*L'attività aviolancistica è svolta con organizzazione generale, personale addetto, paracadute principali ed ausiliari, **velivolo civile** e quant'altro, tutti forniti dall'A.N.P.d.l.*";
- **in quinto luogo**, il D.M. 467T, nell'escludere l'ANPdl dall'obbligo di utilizzo del paracadute *planante*, si riferisce sicuramente ai *velivoli civili*, in quanto non avrebbe alcun senso escludere l'ANPdl dall'obbligo di utilizzo del paracadute *planante dai velivoli militari*; sarebbe infatti una vera e propria farneticazione sostenere che esista un obbligo di utilizzo del paracadute *planante* da velivolo militare, dal quale (obbligo) debba essere esclusa l'ANPdl;

11) tale condizione è inoltre stata riconosciuta dall'ENAC stessa quando, con una propria comunicazione del 2012 il Vice Direttore Generale dell'ENAC chiarisce che l'attività dell'Associazione esula da qualsiasi forma di "lavoro aereo", in analogia al

paracadutismo sportivo (il che mette a tacere anche l'ulteriore, infondata, diceria relativa ad una assunta condotta elusiva dell'ANPDI). E chiaramente il riferimento al "lavoro aereo" e alle sue implicazioni fiscali è inequivocabilmente legato ai velivoli civili, non essendo di pertinenza di quelli militari;

- 12) per non dire che lo stesso Ministro della Difesa, almeno fin dal 1977, aveva espressamente autorizzato che il personale dell'ANPDI conseguisse l'abilitazione al lancio con paracadute effettuando i previsti tre lanci da aerei civili sotto il controllo militare, prendendo atto di una situazione che era già la norma da molti anni, col progressivo venire meno della disponibilità di sortite militari per le esigenze associative;
- 13) **la validità di tale normativa contemplante l'uso dei velivoli civili è stata più volte confermata sotto molteplici profili da numerose autorità pronunciate sul punto: Avvocatura di Stato 1998, Tar Lazio 1998, Tribunale Ravenna 2013, Trib. Verona 2017, COMFOTER COE 2021 (per conto di SME), Ministero della Difesa 2022, Tar Lazio 2022; ed ancora, seppur indirettamente, da Tar Lazio 2014 e Cons. Stato 2014; autorità tutte che hanno disatteso ogni interpretazione contraria all'ANPDI;**
- 14) **viceversa, non esiste nessun provvedimento di nessuna autorità giurisdizionale, o amministrativa, che affermi che i lanci di interesse militare dell'ANPDI con paracadute emisferico da velivolo civile siano vietati;**

### **ALCUNI ANTEFATTI**

- 15) per oltre 25 anni l'attuale assetto normativo come sopra delineato ha avuto una applicazione incontestata e formalmente nota a tutti gli attori;
- 16) tra il 2012 e il 2014 l'ANPDI ha chiuso con grande sofferenza alcune proprie importanti Scuole di paracadutismo (titolari anche di certificazione ENAC) per gravi irregolarità associative;
- 17) nello stesso periodo storico altre Scuole ANPDI titolari anche di certificazione ENAC, sono cessate per motivi interni alle rispettive Sezioni; non corrisponde al vero, viceversa, quanto da taluno sostenuto, ossia che l'ANPDI abbia rifiutato certificazioni ENAC in capo a proprie Scuole di paracadutismo;
- 18) nel 2013 e nel 2015, l'ENAC ha emanato propri regolamenti attinenti alle licenze di paracadutismo, nei quali ha recepito espressamente la norma prevista dall'art.2.7.1 del D.M. 467T, affermando che:

***“L'attività aviolancistica d'interesse militare dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (ANPDI) disciplinata dallo Stato Maggiore dell'Esercito, in quanto svolta sotto il controllo del Ministero Difesa, è esclusa dalla disciplina del presente Regolamento”;***

- 19) nel 2015 e 2016, una Scuola ENAC estranea all'ANPDI (ma avente larga parte del personale coincidente con quello di una Scuola ANPDI chiusa nel 2012 per gravi irregolarità associative), ha fatto uso del paracadute tondo da velivolo civile, in quel momento non consentito in ambito ENAC, atteso l'obbligo di utilizzo del paracadute

planante sancito dal DM 467T, da cui era esclusa solo l'ANPdl per l'attività di interesse militare;

20) l'ANPdl ha segnalato l'accaduto alle autorità competenti, tra cui l'ENAC;

21) a seguito di tali fatti non risulta che l'ENAC abbia preso provvedimenti nei confronti del responsabile di quei lanci, del pilota, ecc...;

22) nel 2017, viceversa, la magistratura ordinaria è giunta ad una sanzione penale passata in giudicato a carico del responsabile di quei lanci, affermando contestualmente che l'ANPdl è l'unica organizzazione titolata all'utilizzo del tondo in ambito civile;

23) in tale pronuncia del 2017 il Tribunale interessato afferma che:

***“l'ANPdl è l'unico ente civile ad essere espressamente escluso dall'obbligo di utilizzo di paracadute di tipo planante ed autorizzato a svolgere attività aviolancistica con paracadute a calotta emisferica, come definitivamente confermato dal punto 1 dell'Allegato C alla Circolare dell'Ispettorato delle Armi dell'Esercito n.1400/1229 dell'1.6.1998, che dispone che le attività di lancio con paracadute vincolato cosiddetto tondo vengono effettuate con organizzazione militare e con organizzazione dell'ANPdl”;***

### **ENAC INIZIA A RIVEDERE LE SUE POSIZIONI**

24) nel 2018, a seguito di presumibili attivazioni esterne all'ANPdl, ed in assenza di fatti allarmanti e scatenanti, l'ENAC ha invece iniziato ad entrare in merito all'utilizzo del paracadute tondo, peraltro senza mai adottare un provvedimento di espresso divieto con riguardo ai lanci di interesse militare dell'ANPdl da velivolo civile; tuttavia, col senno di poi, **si è trattato dell'inizio di una azione che ha confuso lanci di interesse militare e lanci di natura sportiva, e che ancora oggi si è rivelata pregiudizievole per l'ANPdl;**

25) l'ANPdl si è messa immediatamente a disposizione per collaborare con ENAC, con incontri istituzionali a vari livelli e un intenso scambio di corrispondenza; nel frattempo, l'attività lancistica di interesse militare dell'ANPdl con paracadute tondo da velivolo civile è proseguita alla luce del sole, senza interdittive di sorta;

26) il **12 luglio 2019** l'ENAC ha ritenuto di pervenire ad una sintesi dei vari interessi coinvolti, adottando un formale provvedimento di autorizzazione all'uso del tondo da velivolo civile anche per le proprie Scuole; avendo ENAC competenza esclusivamente sul paracadutismo sportivo, tale autorizzazione non poteva che riferirsi unicamente ai lanci col tondo di natura sportiva anche se non vi era alcuna specificazione in merito; l'ANPdl, del resto, era già autorizzata in forza del DM 467T quanto all'attività di interesse militare;

27) veniva quindi a configurarsi la seguente situazione:

- **da una parte**, restava vigente la normativa che riguarda i lanci di interesse militare con paracadute tondo da velivolo civile (D.M. 467T + Circ. 1400), appannaggio esclusivo dell'ANPdl;

- **dall'altra parte**, a questi lanci di interesse militare da velivolo civile tornavano ad affiancarsi i lanci col tondo di natura sportiva, appannaggio delle Scuole certificate ENAC, come del resto era accaduto prima che il D.M. 467 T introducesse l'obbligo di utilizzo del paracadute planante a decorrere dal 1° agosto 1994;

28) **a seguito del citato provvedimento del luglio 2019, l'ANPdl, il 16 luglio 2019, ha immediatamente comunicato per iscritto all'ENAC di proseguire i lanci di interesse militare con paracadute tondo da velivolo civile, senza ricevere alcuna opposizione da parte di ENAC. Oltre alla comunicazione per iscritto, sono intercorse naturalmente comunicazioni telefoniche nello stesso tempo (cioè, tutti sapevano che l'ANPdl continuava i suoi lanci di interesse militare);**

### **ANCORA CONFUSIONE TRA LANCI COL TONDO DI NATURA SPORTIVA E LANCI COL TONDO DI INTERESSE MILITARE**

29) il 3 marzo 2020, tuttavia, ENAC ha incomprensibilmente emanato una asserita interdittiva indirizzata al sodalizio (proprio nelle ore del primo lock down), seguita da un successivo esposto all'Autorità Giudiziaria del 5 maggio 2020, motivati dall'assenza di certificazione ENAC delle Scuole ANPdl. Questo esposto è stato singolarmente trasmesso anche se l'ANPDI non stava effettuando lanci di alcun tipo (essendo ripresi solo a giugno, con la fine del lock down, quelli di interesse militare);

30) l'asserita interdittiva venne inoltrata, come detto, il 3 marzo 2020, ossia la settimana in cui tutta Italia, e pure il paracadutismo, entravano in lock down; essa (come anche il successivo esposto), non venne né preceduta, né seguita da contatti telefonici da parte di ENAC che fino ad allora erano stati frequenti dato il clima di collaborazione, e quindi non venne immediatamente letta (anche per problematiche tecniche che qui non interessano);

31) per questo, a giugno 2020 l'attività riprese regolarmente, senza alcun sospetto circa improbabili ostacoli posti da un Ente già formalmente informato della continuazione dell'attività di interesse militare fin dal luglio 2019, e privo di competenza ad entrare in merito ai lanci di interesse militare;

32) senonché, in tali atti (asserita interdittiva ed esposto), presumibilmente portati a conoscenza dell'Autorità Militare da parte di terzi, ancora una volta non si è tenuto conto della più volte menzionata distinzione tra lanci di interesse militare e lanci di natura sportiva, suscitando così un clima di indeterminatezza; non si è tenuto conto del fatto che, come riconosciuto successivamente da autorevole fonte (v. oltre), l'ENAC non ha competenza né ad autorizzare, né a vietare i lanci dell'ANPdl di interesse militare, ma ha competenza unicamente sui lanci di natura sportiva;

33) per inciso, l'ANPdl non stava effettuando i lanci di natura sportiva, che sono appannaggio delle Scuole di paracadutismo ENAC, bensì, come aveva espressamente comunicato ad ENAC nel luglio 2019, stava effettuando unicamente lanci di interesse militare, cui come detto non si applicano le previsioni del D.M. 467T sul paracadutismo sportivo (tra cui la necessità di certificazione delle Scuole), essendone l'ANPdl espressamente esclusa quando effettua attività di interesse militare di competenza del Ministero della Difesa;

- 34)l'esposto di ENAC nei confronti dell'ANPdl non ha prodotto alcun provvedimento di alcuna autorità giudiziaria contro l'ANPdl, ma l'ANPdl è sempre stata e sempre sarà disponibile a collaborare con qualsiasi istituzione che intendesse trattare la questione;
- 35)d'altra parte, anche a seguito della sentenza del Tar Lazio 2022, è ormai chiarito che l'asserita interdittiva ed il successivo esposto non sono riferibili ai lanci di interesse militare, bensì, al più, ai soli lanci di natura sportiva, che però non erano praticati dall'ANPdl, contrariamente a quanto evidentemente ritenuto dall'ente all'epoca dei fatti;
- 36)inoltre, l'esternazione del Dir. Gen. di ENAC (di cui si dirà oltre) successiva al pronunciamento del Tar, non può che essere interpretata come una sostanziale rinuncia a far valere le circostanze di cui all'esposto indirizzato all'Autorità Giudiziaria; si tratta, in tutta evidenza, di due affermazioni inconciliabili tra loro; la prima (ossia l'esposto) accusa l'ANPdl di aver effettuato attività in assenza di certificazione delle proprie Scuole; la seconda (ossia la successiva dichiarazione del Dir. Gen.), riconosce che l'ENAC non è competente né ad autorizzare né a vietare l'attività dell'ANPdl;

### **ALTRE TEORIE OSTILI ALL'ANPdl** **DISATTESE DALL'AUTORITA' MILITARE**

- 37)occorre qui aprire una parentesi: essendosi dimostrata non pertinente l'asserita interdittiva, che quindi "interdittiva" non è, e rivelatasi priva di fondamento ogni speculazione in ordine all'uso dei velivoli civili, si è tentato allora di sostenere, da parte di ambienti ostili all'ANPdl, che l'Associazione non avrebbe osservato le norme della Circ. 1400, ed ancora, che in realtà il controllo militare non esisterebbe, e per questi motivi i lanci si sarebbero in realtà svolti fuori dall'alveo dell'interesse militare per diventare lanci sportivi per i quali mancava l'autorizzazione/certificazione ENAC;
- 38)si tratta tuttavia di evidenti forzature destituite di ogni fondamento per i seguenti motivi:
- anzitutto, l'ANPdl non ha ricevuto alcuna contestazione circa asseriti inadempimenti alle prescrizioni della Circ. 1400; ma ove mai ciò fosse accaduto (il che non è), questo non significa che un'attività di interesse militare svolta per mera ipotesi con una qualche irregolarità (il che non è), diventi per ciò stesso di natura sportiva, anche perché si determinerebbe una illogica migrazione di competenze dall'Autorità Militare, all'Autorità Civile, con il risultato di sottrarre al Ministero della Difesa la potestà di elevare e sanzionare le irregolarità e di svuotare di contenuto le sue prerogative;
  - inoltre, il "controllo militare" non si esplica necessariamente ed esclusivamente mediante "ispezioni" sul campo di lancio (cui l'ANPdl non si è mai sottratta, anzi, in passato ha pure sostenuto le spese di missione degli ispettori), ma si esplica in svariate modalità, in via preventiva, attività durante, e posteriormente all'attività, come testimoniano i rapporti molto intensi con l'Autorità Militare durante tutte le fasi;
  - ed infatti, su tutte queste illazioni (sempre disattese dalle autorità pronunciate) la stessa Autorità Militare, nel 2021, ha messo un punto, affermando che:

**“Nel corso degli anni l’attività dell’A.N.P.d’I. è stata svolta nel pieno rispetto della normativa in materia di paracadutismo”** (v. oltre, Relazione del COMFOTER COE);

### **LA CERTIFICAZIONE DELLE SCUOLE ANPDI E L’ULTERIORE RIPENSAMENTO DI ENAC**

- 39) tornando ai rapporti con l’ENAC, sempre in un clima collaborativo, l’ANPDI, comunque interessata allo svolgimento in futuro di attività col tondo da velivolo civile anche di natura sportiva, **in aggiunta** a quello di interesse militare, ha dato disponibilità a certificare le proprie Scuole presso l’ENAC, percorso indicato proprio dall’ente nei vari incontri istituzionali;
- 40) a fine settembre 2020 l’ANPDI ha ottenuto quindi immediatamente la certificazione della propria Scuola di Ancona, ed ha richiesto altre cinque certificazioni per altrettante Scuole di propria appartenenza;
- 41) nella lettera di trasmissione della certificazione alla Scuola ANPDI di Ancona, l’ENAC ha affermato espressamente di aver riscontrato **“il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza per il lancio con i paracadute a calotta emisferica ai sensi della normativa vigente”**;
- 42) l’aspettativa, pertanto, era quella del rilascio, in stretta successione, delle certificazioni ENAC relative alle altre Scuole ANPDI;
- 43) il 22 febbraio 2021, avendo invano atteso notizie da ENAC circa le ulteriori certificazioni, l’ANPDI richiedeva formalmente un confronto all’Ente per comprendere eventuali impedimenti;
- 44) nonché, il 5 marzo 2021, l’ENAC stesso, anziché rilasciare le ulteriori certificazioni richieste, senza alcun preavviso, e senza dar corso alla richiesta di confronto, ha revocato con effetto immediato il proprio provvedimento di autorizzazione all’uso del tondo risalente al 12 luglio 2019, ritornando quindi sui suoi passi;
- 45) nel fare ciò, inoltre, ancora una volta l’ENAC non ha distinto tra lanci di interesse militare e lanci di natura sportiva, lasciando in quel momento temere di voler vietare anche l’uso del tondo di interesse militare da velivolo civile praticato dall’ANPDI;

### **IL RICORSO AL TAR E LA POSIZIONE ASSUNTA DALL’AUTORITA’ MILITARE**

- 46) dato che come detto l’ENAC aveva anche disatteso la richiesta scritta di incontro da parte dell’ANPDI, e dato che l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi è soggetta a termini molto ristretti, il sodalizio si è visto costretto a ricorrere alla giustizia per far dichiarare che tale provvedimento di revoca non intacca l’attività dell’ANPDI;
- 47) nel corso del giudizio innanzi al Tar, si è “costituito” contro l’ANPDI l’ex Direttore di una Scuola ANPDI chiusa nel 2014 per gravi irregolarità associative, sostenendo (infondatamente) l’illiceità e la pericolosità dei lanci dell’ANPDI; quegli stessi lanci da esso stesso praticati per alcuni decenni;



- 48) sempre nel corso del giudizio innanzi al Tar, il Ministero della Difesa ha invece prodotto, per il tramite del COMFOTER COE, la relazione 23 settembre 2021 con la quale, come si è innanzi accennato, ha affermato che **“Nel corso degli anni l’attività dell’A.N.P.d’I. è stata svolta nel pieno rispetto della normativa in materia di paracadutismo”**, nonché ha affermato la legittimità dell’attività di interesse militare dell’ANPdl con paracadute tondo svolta sotto la competenza del Ministero della Difesa, **“anche laddove effettuata da velivolo civile”**;
- 49) ambienti antagonisti all’ANPdl, la cui aspettativa presumibilmente era che il Ministero della Difesa avrebbe preso le distanze dall’ANPdl, hanno quindi tentato di proporre interpretazioni sfavorevoli di questa relazione, senza che tuttavia i giudici le abbiano accolte; si è voluto speculare, in particolare, sulla frase finale che afferma l’esistenza di competenze dell’ENAC con riguardo ad alcuni aspetti, riportandola solo parzialmente e stravolgendone il senso;
- 50) si tratta, anche in questo caso, di forzature fuori contesto, in quanto chi conosce la materia, sa perfettamente che il riparto di competenze nei lanci di interesse militare da velivolo civile, è da sempre il seguente (senza qui entrare troppo nel dettaglio):
- compete all’Autorità Militare la seguente regolamentazione: tipologia di paracadute usato, formazione del personale, procedure di aviolancio, verifiche tecnico-addestrative del personale che svolge l’attività di aviolancio di interesse militare;
  - compete all’Autorità Civile la seguente regolamentazione: gestione dello spazio aereo, navigabilità ed idoneità del velivolo, licenza del pilota.
- 51) ebbene, nel giugno 2022, il Tar del Lazio, disattendendo tutte le interpretazioni proposte dagli avversari per ostacolare il ricorso dell’ANPdl, ha appunto affermato che la revoca del provvedimento del 12 luglio 2019, autorizzativo dell’uso del tondo, adottata da parte di ENAC il 5 marzo 2021, **non è rivolto nei confronti dell’ANPdl**; ergo, come si diceva, è un provvedimento che rimane limitato al solo uso del tondo in ambito sportivo;
- 52) la sentenza, per chi non è un giurista amministrativista, può trarre in inganno (l’ANPdl stessa, sulla base del c.d. “dispositivo”, aveva in primissima battuta temuto che fosse negativa): la pronuncia, infatti, si conclude con una dichiarazione di “inammissibilità” del ricorso dell’ANPdl, ma ciò proprio perché è stato accertato dai giudici amministrativi che quel provvedimento impugnato dall’ANPdl, che a tutto l’ambiente era apparso equivocabile, in realtà non poteva intendersi diretto contro l’Associazione, la quale quindi, tecnicamente, non aveva titolo ad impugnarlo;
- 53) alcuni detrattori dell’ANPdl, potrebbero allora sostenere che il sodalizio abbia errato a proporre ricorso; non si tiene tuttavia conto, che, come già illustrato, quel provvedimento non distingueva tra lanci di interesse militare e lanci di natura sportiva, ingenerando così confusione, e che inoltre era stato adottato in costanza di sospensione dell’attività da parte dell’Autorità Militare, proprio causata dalle esternazioni poi dimostrate non chiare dell’ENAC; la permanenza di un provvedimento equivoco non avrebbe certo aiutato nei rapporti con l’Autorità Militare;

54) pertanto, era indispensabile evitare che quel provvedimento dell'ENAC, col trascorrere del termine per l'impugnazione, diventasse definitivo, e potesse così essere utilizzato per speculazioni contrarie all'ANPdl; **è stato quindi sicuramente opportuno far chiarire dall'autorità giurisdizionale che quel provvedimento di revoca non riguarda l'attività dell'ANPdl;**

55) la sentenza del Tar, nei giorni successivi alla sua "pubblicazione", è stata "notificata" all'ANPdl proprio da parte di quell'ex Direttore di Scuola ANPdl che in causa si è "costituito" contro l'ANPdl stessa; ciò ha determinato, processualmente, il decorso del termine breve (60 giorni, anziché 6 mesi) per l'impugnazione al Consiglio di Stato;

56) l'ANPdl si è così determinata a proporre ricorso al Consiglio di Stato fondamentalmente per i seguenti motivi:

- in primo luogo, per ragioni cautelative: le ristrette tempistiche (60 gg anziché 6 mesi) non avrebbero consentito alle autorità interessate di intervenire per modificare i propri precedenti provvedimenti per adattarli alla sentenza, risolvendo così il problema alla radice;
- in secondo luogo, perché da parti ormai radicalmente ostili al sodalizio si è messa in discussione l'effettiva portata della pronuncia sostenendo assurdamente che l'Associazione da sempre svolgerebbe un'attività aviolancistica *illecita*, con un vulnus alla dignità dell'Associazione stessa. L'ANPdl, viceversa, è orgogliosa di avere condotto un'attività sempre rispettosa delle norme (come riconosciuto dall'Esercito nella sua relazione al Tar), mantenendo accesa in ambito civile la fiamma del paracadutismo militare, a costo di molti sacrifici e, per questo, intende addivenire ad un chiarimento definitivo;
- in terzo luogo, in quanto, seppur sia stato riconosciuto che l'attività dell'ANPdl non è stata interdetta dall'ENAC, le domande giudiziali proposte dall'Associazione erano più ampie, e il Consiglio di Stato potrebbe anche migliorare ulteriormente l'esito del giudizio;

57) successivamente, nel marzo 2023, sulla base della sentenza del Tar Lazio 2022, anche il Dir. Gen. di ENAC ha convenuto per iscritto che:

***"l'ENAC non ha titolo né ad autorizzare né a vietare una attività per la quale non possiede alcuna competenza normativa, come meglio chiarito dalla magistratura amministrativa";***

58) si segnala, tuttavia, che alla confortante esternazione del Dir. Gen. di ENAC non è ancora seguito un corrispondente vero e proprio "provvedimento" di presa d'atto della sentenza, o una correzione del provvedimento di revoca del 5 marzo 2021, che specifichi la distinzione tra lanci di interesse militare e lanci di natura sportiva, e ciò anche se, come già detto, tale esternazione corrisponde ad una sostanziale rinuncia a coltivare l'esposto indirizzato all'Autorità Giudiziaria;

59) per quanto è dato comprendere dagli elementi a disposizione, tutte le richiamate iniziative di ENAC, avendo ingenerato il dubbio circa un presunto mutamento del quadro normativo (rimasto invece inalterato quanto ai lanci di interesse militare da velivolo

civile), ed essendo state strumentalmente enfatizzate in ambienti ostili all'ANPdl, sono state verosimilmente determinanti nella decisione dell'Autorità Militare di sospendere cautelativamente (e mantenere sospesa) la Circ. 1400, che unitamente al D.M. 467T consente l'attività lancistica di interesse militare anche da velivolo civile;

- 60) **si tratta di un'azione a malincuore comprensibile da parte del Ministero della Difesa, essendo facilmente intuibile che l'Autorità Militare abbia interesse a che l'attività si svolga in assenza di contestazioni, e in assenza di provvedimenti equivoci pendenti, onde condivisibilmente evitare che a posteriori venga messa in discussione la validità di quanto fatto;**
- 61) **peraltro, in varie occasioni l'Autorità Militare ha confermato la propria vicinanza al sodalizio, affermando espressamente la persistenza dell'interesse militare all'attività dell'ANPdl sia da parte del Ministro della Difesa, sia da parte del Capo di SME, sia da parte del COMFOTER COE, sia da parte di altro organo periferico della Difesa;**
- 62) ad ogni modo, poiché l'assenza di contestazioni favorirebbe certamente la serena soluzione di eventuali problemi residui (ove mai ce ne fossero), è presumibile che laddove taluno abbia in odio l'Associazione, abbia invece interesse a **rendere permanente il clima di tensione**, stimolando pubblicamente immeritate ostilità attorno all'ANPdl, per far sì che si determini una sorta di insofferenza collettiva verso la questione;

### **CIRCOLARE E CONVENZIONE**

- 63) occorre chiarire che la sospensione adottata dall'Autorità Militare "a titolo cautelativo" (come chiarito da COMFOTER COE), riguarda tanto la Circ. 1400, quanto la discendente Convenzione. Chi sostenesse che la sospensione riguardi solo la Convenzione, diffonderebbe a titolo personale una mera disinformazione fuorviante;
- 64) peraltro, Circ. 1400 e Convenzione sono atti giuridicamente diversi, tra i quali sussiste una differenza formale e sostanziale:
- **la Circ. 1400** è la pubblicazione militare che regola l'attività aviolancistica dell'ANPdl di interesse militare: come tale, può essere soggetta a revisioni, ma non ha una "data di scadenza", tant'è che l'ultima edizione è del 1998;
  - **la Convenzione** è un accordo periodico tra ANPdl e SME, di durata massima quadriennale, la cui stipula è prevista dalla stessa Circ. 1400 per regolare particolari aspetti tra le parti, alcuni dei quali di ordine economico;
- 65) ribadito che è la Circ. 1400 a prevedere espressamente che *"I rapporti tra il Ministero della Difesa e l'A.N.P.d'I. sono regolati, in un quadro generale, da un contratto a trattativa privata, detto più brevemente convenzione"*, da ciò si trae che da una stessa edizione della Circ.1400 possono derivare negli anni "Convenzioni" diverse, a seconda delle esigenze/possibilità contingenti delle due realtà (SME ed ANPdl), fino a prevedere condizioni differenti di quadriennio in quadriennio. Ciò, tuttavia, non intacca la "sostanza"

della Circ.1400, che mantiene inalterata la regolamentazione dell'attività di lancio di interesse militare;

- 66)l'ultima Convenzione stipulata tra ANPdI e SME riguarda il periodo 2020-2023; per quanto interessa nella presente disamina, essa prevede che *“L'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia si propone annualmente: di effettuare gratuitamente Corsi di paracadutismo a favore di militari di truppa della Forza Armata che ne facciano domanda [...]”, nonché “di iscrivere gratuitamente al sodalizio il personale che lo desiderasse, in servizio nella Forza Armata e in possesso del brevetto militare [...]”;*
- 67)ebbene, parti ostili all'ANPdI, giocando sull'equivoco, sembra che abbiano tentato di sostenere una teoria che non ha alcun fondamento: dato che la Convenzione 20-23 menziona solo alcune categorie di soggetti (es. militari di truppa della Forza Armata), allora l'attività aviolancistica dell'ANPdI sarebbe riservata a quelle uniche categorie;
- 68)si tratta, all'evidenza, di una affermazione che non ha alcuna base giuridica, non trova alcun riscontro letterale nel testo della Convenzione, e si pone in contrasto con i più elementari criteri di interpretazione dei contratti;
- 69)infatti, la Convenzione, di per sé, non pone alcun limite soggettivo od oggettivo alle categorie di persone addestrabili; viceversa, prevede semplicemente condizioni economiche incentivanti a favore di alcune categorie tra quelle addestrabili; nella Convenzione 20-23 le parti, nella loro autonomia contrattuale, hanno inteso ad esempio favorire i militari di truppa dell'Esercito, in quanto Forza Armata di riferimento dell'ANPdI; dunque, nulla di strano;
- 70)**pertanto, ove nelle attività addestrative di interesse militare dell'ANPdI siano stati inclusi militari non appartenenti all'Esercito, oltre che i civili, ciò è avvenuto a pieno titolo: queste categorie, semplicemente, non beneficiano delle particolari condizioni incentivanti riservate dalla Convenzione 20-23 ad alcuni appartenenti all'Esercito, ma si inseriscono comunque legittimamente tra coloro per i quali, per motivi differenti, la Difesa manifesta interesse militare;**
- 71)a dimostrazione del fatto che la Convenzione non ha mai limitato il novero dei soggetti addestrabili, bensì solo definito alcune prestazioni di volta in volta ritenute opportune o necessarie tra le parti, si richiama quanto storicamente avvenuto per il **personale femminile**: da un lato, le Convenzioni dell'epoca (epoca economicamente più florida per lo Stato) prevedevano un contributo della Difesa all'ANPdI per ogni allievo (maschio) brevettato; dall'altro lato, venivano comunque rilasciati dalla Difesa anche gli attestati alle allieve fin dai primissimi anni di esistenza dell'Associazione, seppur queste ultime non fossero menzionate nelle Convenzioni, non essendo ancora neppure ipotizzabile a quei tempi l'arruolamento femminile;
- 72)pertanto, laddove si volesse pretendere di individuare ulteriori problematiche proprio in relazione alla Convenzione, o distorcere a proprio uso la *ratio* di comunicazioni interne al sodalizio che non fanno che ribadire quanto scritto nella Convenzione, si ribadisce che la stessa non pone alcun limite alle categorie di persone addestrabili;
- 73)**quanto precede, è il segno che l'interesse militare sussiste per superiori finalità promozionali e divulgative della Specialità, dei suoi valori, e delle sue tradizioni, a**

**prescindere dalle condizioni incentivanti stabilite in Convenzione per alcune particolari categorie di soggetti che le parti ritengono di particolare interesse;**

### **I BREVETTI NON CONSEGNATI**

- 74) lo stato di incertezza procurato dagli interventi di ENAC ha provocato, da parte dell'Autorità Militare, non solo la sospensione dell'attività corsistica ed aviolancistica, ma anche il mancato rilascio dell'attestato di brevetto che molti allievi avevano meritato nel 2020; si ha motivo di ritenere che anche in tale questione si inseriscano ripetute attivazioni esterne (e ostili) all'ANPdl;
- 75) circa la problematica degli attestati, la sospensione è avvenuta con efficacia retroattiva a far tempo dall'asserita interdittiva di ENAC del marzo 2020, che si è qui ripetutamente chiarito che "interdittiva" non è, potendo essere riferita unicamente ai lanci col tondo di natura sportiva, non praticati dall'ANPdl;
- 76) sul tema, si ritiene che debba essere posta particolare attenzione a quello che è l'interesse delle Sezioni, e soprattutto degli allievi, che sono diventati paracadutisti ANPdl a tutti gli effetti, avendo sostenuto e superato con successo le prove previste dalla normativa citata: infatti, **il loro interesse è ottenere il titolo** che hanno ampiamente meritato e per il quale si sono impegnati durante il corso e i lanci;
- 77) ebbene, tale risultato si ottiene facendo pazientemente emergere la verità in tutte le sedi opportune: ossia che **i corsi ed i lanci si sono svolti nel pieno rispetto e nella piena vigenza di una normativa più volte validata**; ed è a ciò a cui l'ANPdl è senza sosta dedicata;
- 78) viceversa, ambienti ostili all'ANPdl, presumibilmente gli stessi che potrebbero essersi attivati per ostacolare il rilascio degli attestati, sembra che sostengano che invece gli attestati non debbano essere consegnati in quanto l'ultra decennale attività dell'ANPdl sarebbe "illegale", e pare siano impegnati a sollecitare azioni di ritorsione nei confronti dell'Associazione, ciò che rappresenterebbe, di fatto, anche un **inaudito, ingiustificato, infondato e gravissimo attacco all'Esercito**, che ha controfirmato gli attestati nella piena legalità;
- 79) al riguardo, si osserva che si tratta di affermazioni completamente infondate e diffamatorie, che si traducono in una linea di azione che non farebbe certo l'interesse degli allievi, bensì solo l'interesse personale degli oppositori dell'ANPdl, in quanto verrebbe ostacolato l'ottenimento degli attestati e prolungato il tempo necessario a far emergere la verità.

### **CONCLUSIONI**

Dalla disamina che precede, si può concludere quanto segue:

- non è vero che l'ANPdl abbia rifiutato il dialogo con ENAC, così come non è vero che l'ANPdl abbia mai a suo tempo rifiutato certificazioni ENAC in capo a proprie Scuole;

- non è vero che l'attività di aviolancio di interesse militare con paracadute emisferico da velivolo civile sia di competenza di ENAC, in quanto la competenza è attribuita al Ministero della Difesa;
- non è vero che l'attività di aviolancio di interesse militare dell'ANPDI con paracadute emisferico da velivolo civile sia illecita, o vietata che dir si voglia; è anzi prevista dalla normativa ancora oggi in vigore, che attualmente è semplicemente sospesa cautelativamente dall'Autorità Militare;
- non è vero che l'ANPDI sia incorsa in inadempimenti delle prescrizioni della Circ. 1400 o della Convenzione, in quanto l'Autorità Militare ha invece accertato che *"Nel corso degli anni l'attività dell'A.N.P.d'I. è stata svolta nel pieno rispetto della normativa in materia di paracadutismo"*;
- non è vero che la Convenzione tra ANPDI e SME prescriva che l'addestramento sia effettuabile solo nei confronti di alcune categorie di persone, in quanto si limita a prevedere unicamente delle agevolazioni per determinate categorie di militari, senza imporre divieti alle altre categorie di persone;
- non è vero che la sentenza del Tar Lazio 2022 sia contraria all'ANPDI, in quanto, viceversa, riconosce che il provvedimento di ENAC del 5 marzo 2021 relativo alla revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del paracadute emisferico da velivolo civile del 12 luglio 2019, non si riferisce all'attività di interesse militare dell'ANPDI;
- non è vero che la sentenza del Tar Lazio 2022 sia stata impugnata dall'ANPDI al Consiglio di Stato perché negativa, ma solo cautelativamente per il caso in cui possa esserne data una interpretazione negativa, ed anche per ottenere eventualmente un ulteriore miglioramento delle statuizioni.

\* \* \*

Dall'inizio di questa traversia, con un lavoro paziente ed ininterrotto, e con la discrezione opportuna, sono stati compiuti importanti passi avanti.

Al di là di sterili pettegolezzi, i dati oggettivi dicono questo:

- è stato confermato a più riprese l'interesse militare da parte del Ministero della Difesa;
- è stato confermato a più riprese l'assetto normativo sia da parte del Ministero della Difesa, sia da parte del Tar del Lazio, sia da parte del Dir. Gen. di ENAC;
- viceversa, nessuna Autorità ha sancito l'illegittimità dell'attività dell'ANPDI.

L'aspettativa, pertanto, è che l'epilogo consista in provvedimenti coerenti con tali premesse, favorevoli all'ANPDI.

Ulteriori atti emulativi di chi fosse anti-ANPDI potrebbero forse rallentare ulteriormente l'auspicato risultato, ma non impressionerebbero l'Associazione, fatta di paracadutisti veri,

abituati, in servizio come nella vita, a battersi senza alcun cedimento per i propri ideali, i propri valori, e le proprie tradizioni.

L'Associazione, pertanto, proseguirà incessantemente a curare la questione, con inalterata determinazione, nonché con l'etica che le è propria, e con la pacatezza di chi è consapevole di essere nel giusto e di essersi attenuto alle disposizioni delle Istituzioni di riferimento.

Tutto ciò, per quanto tempo occorresse, fino a che non saranno affermate definitivamente, in ogni competente sede, la legittimità e la dignità dell'attività svolta, e non sarà rimosso ogni eventuale impedimento residuo alla sua ripresa.

Si fa riserva, ove necessario, di successive integrazioni per entrare nel dettaglio di singoli aspetti.

Il Segretario Tecnico Nazionale

Dr. Alberto Bonatti

